



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1193 c.o.m.

Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti

Gli ufficiali che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) per la promozione a maggiore, undici anni compiuti di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianità di servizio;
- b) per la promozione a tenente colonnello, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianità di servizio.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 27 marzo 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	IX — Avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica militare ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1193-mancato-superamento-dei-corsi-e-degli-esami-prescritti/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it